



COMUNE DI TAURIANOVA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

**REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RICETTIVA A
CONDUZIONE FAMILIARE DENOMINATA
"BED & BREAKFAST"**

L.R. 26.02.2003 N° 2

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 30.09.2011



COMUNE di TAURIANOVA

Provincia di Reggio Calabria

INDICE

ART. 1 - Finalità;

ART. 2 - Oggetto;

ART. 3 - Definizione e caratteristiche del servizio;

ART. 4 - Requisiti urbanistico edilizi - igienico/sanitari;

ART. 5 - Adempimenti amministrativi - idoneità - inizio attività;

ART. 6 - Controlli e sospensione delle autorizzazioni;

ART. 7 - Sanzioni;

ART. 8 - Sospensione dell'attività;

ART. 9 - Disposizioni finali.

ART. 1

Finalità

Il Comune di Taurianova, in armonia con gli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di turismo, promuove lo sviluppo del servizio di “Bed & Breakfast” (camera e colazione, di seguito denominato B&B) presso le abitazioni private, quale formula turistica idonea a favorire il turismo relazionale e lo sviluppo economico e sociale, a tutelare ed a promuovere le tradizioni e le iniziative culturali cittadine, a valorizzare i prodotti tipici locali ed il patrimonio esistente.

ART. 2

Oggetto

Il presente regolamento disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 2 del 26.02.2003, il servizio di Bed & Breakfast presso private abitazioni.

Art. 3

Definizione e caratteristiche del servizio

1. E' da intendersi Bed & Breakfast l'attività di accoglienza ricettiva esercitata da privati che, in via occasionale o saltuaria, senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi della organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione fino ad un massimo di quattro camere e otto posti letto, fornendo ai turisti alloggio e prima colazione;
2. La superficie delle camere adibite al servizio alloggio non può essere inferiore a mq. 8 per la camera singola e mq. 12 per la doppia;
3. Il servizio alloggio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e deve fornire a chi è alloggiato i seguenti servizi complementari:
 - b) fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte la settimana e al cambio del cliente;
 - c) un servizio bagno autonomo rispetto alle esigenze della famiglia, con un rapporto non inferiore a quattro posti letto per ogni bagno;
 - d) la pulizia quotidiana dei locali;
 - e) la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
 - f) il servizio di prima colazione, con cibi e bevande provenienti prevalentemente da produzioni calabresi;
4. La permanenza degli ospiti non può protrarsi oltre i 60 giorni consecutivi.

ART. 4

Requisiti urbanistico edilizi - igienico/sanitari

1. I locali in cui viene offerto il servizio di Bed and Breakfast devono possedere i requisiti strutturali ed igienico - sanitari previsti dagli strumenti urbanistici comunali e della normativa vigente in vigore per i locali di civile abitazione. Devono inoltre ed essere muniti del certificato di agibilità, ed essere regolari sotto il profilo edilizio.

ART. 5

Adempimenti amministrativi - idoneità - inizio attività

1. I privati che intendano esercitare l'attività di cui all'articolo 3 del presente regolamento devono presentare richieste di autorizzazione al Comune ed all'APT, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 26.02.2003 n.2. In particolare la richiesta deve contenere:

- a) le generalità complete del titolare dell'attività e l'ubicazione esatta dell'immobile in cui si intende svolgere la stessa attività;
- b) l'indicazione del diritto esercitato dall'esercente sull'immobile (proprietario, locatario, usufruttuario, ecc.);
- c) il periodo di svolgimento dell'attività nell'arco dell'anno;
- d) le tariffe minime e quelle massime che si intendono praticare;
- e) la planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti;
- f) il titolo di possesso dell'immobile;
- g) il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici;
- h) l'eventuale atto di approvazione dell'assemblea condominiale nel caso di immobile facente parte di edificio composto da più appartamenti;
- i) la dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti previsti dagli articoli 11 e 12 T.U.P.S., approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n.773;

Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) planimetria dell'unità immobiliare, con indicazione della superficie utile e dei vani e servizi delle aree di pertinenza, evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti;
- b) atto in copia conforme all'originale comprovante la disponibilità dell'immobile (compravendita, locazione o altro);
- c) atto di assenso a firma di proprietari o comproprietari nel caso di istanza presentata da altri;

2. Il Comune, entro sessanta giorni, provvede ad effettuare un sopralluogo per la verifica dell'idoneità della struttura adibita ad esercizio dell'attività, il cui esito sarà comunicato alla Regione - Assessorato al turismo, alla Provincia e all'A.P.T. oltre che all'interessato;
- 3 Il Comune provvede alla istituzione ed alla tenuta dell'albo degli operatori del "Bed and Breakfast";
- 4 L'esercizio dell'attività di B&B non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro esercenti il commercio e non comporta l'obbligo di aprire la Partita IVA, secondo quanto stabilito dal Ministero delle Finanze nella risoluzione ministeriale n. 180 del 14 dicembre 1998;
- 5 Chi esercita l'attività ricettiva di cui alla presente legge è tenuto, altresì, a comunicare, su apposito modello ISTAT, al Comune e all'A.P.T. almeno semestralmente il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica ed entro il 30 settembre di ogni anno, per il periodo di apertura dell'attività, i prezzi minimi e massimi con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. Copia delle tariffe dovrà essere esposta all'interno della struttura ricettiva. La mancata comunicazione delle tariffe entro il termine indicato comporta l'automatica conferma di quelle in vigore;
6. Il Comune e l'APT in conformità alle comunicazioni di cui ai precedenti commi, redigono annualmente, ai fini dell'informazione turistica, l'elenco delle attività ricettive B&B, comprensivo dei prezzi praticati, dandone comunicazione alla Regione ed all'A.P.T. provinciale entro il 31 dicembre di ogni anno;
7. Nessuna attività di Bed and Breakfast può essere esercitata da titolare non iscritto nell'elenco previsto dal comma precedente;
8. Il gestore fornisce all'Autorità di pubblica sicurezza ogni comunicazione relativa alle presenze secondo la normativa vigente;
9. L'esercente non può gestire altra attività di B&B ed è tenuto a comunicare al Comune ed all'A.P.T. l'eventuale cassazione dell'attività ai fini della cancellazione dall'elenco di cui al comma 9;
10. In conformità all'art. 6 della L.R. 26.02.2003 n. 2, è obbligatoria, altresì, l'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti esercenti in Calabria l'attività del B&B. L'elenco è articolato per sezioni provinciali ed è gestito dalle A.P.T. per il territorio di competenza.

ART. 6

Controlli e sospensione delle autorizzazioni

1. Il Comune controlla periodicamente il rispetto dell'obbligo al mantenimento dell'attività;

2. Il Comune, anche su segnalazione dell'A.P.T. o dell'A.S.P. competenti per territorio, può adottare provvedimenti di sospensione o chiusura dell'esercizio, mediate revoca della autorizzazione e conseguente cancellazione dagli elenchi delle attività ricettive di B&B, nei seguenti casi:

- a) perdita, da parte del titolare, del possesso dei requisiti soggettivi di cui al T.U.P.S. approvato dal R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;
- b) attività difforme dagli scopi per i quali è stata rilasciata l'idoneità;
- c) reiterate segnalazioni da parte degli ospiti di carenze e disservizi;
- e) persistente inosservanza delle normative di tutela del turista;

3. In caso di accertamenti di irregolarità, il Comune diffida a rimuovere le stesse entro un termine non superiore a 10 giorni e, in caso di inadempienza, procede alla sospensione dell'attività, per un periodo non superiore a 6 mesi, decorso inutilmente il quale procede alla chiusura dell'attività;

4. I provvedimenti di sospensione e di chiusura sono comunicati all'A.P.T. per l'annotazione sull'elenco.

ART. 7

Sanzioni

1. Il Comune per le inadempienze accertate può comminare le sanzioni di seguito elencate:

- a) per omessa esposizione delle tabelle delle tariffe praticate: sanzione pecuniaria da €. 105,00 ad €. 420,00;
- b) per applicazioni di prezzi difformi rispetto a quelli esposti: da €. 210,00 a €. 840,00;
- c) per accoglimento degli ospiti in numero eccedente rispetto alla capienza massima di posti letto autorizzata: da €. 155,00 a €. 775,00;
- d) per apertura abusiva e/o omessa denuncia inizio attività da €. 260,00 a €. 1.000,00.

2. Le sanzioni di cui al comma 2, in caso di persistente inosservanza, sono raddoppiate.

ART. 8

Sospensione dell'attività

1. Il titolare dell'attività di B&B che intende sospendere temporaneamente l'esercizio deve dare, preventivamente, comunicazione al Comune e all'A.P.T.;

2. La sospensione temporanea non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili per ulteriori 6 mesi, per comprovati motivi di forza maggiore. Decorso tale termine l'attività si considera definitivamente cessata ed il Comune procede alla revoca dell'autorizzazione;

3. Per l'applicazione delle sanzioni si applica la legge 24.11.1981 n. 689.

ART. 9

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.